ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI E COSTRUZIONI INDUSTRIALI

Art. 3

Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

Articolo abrogato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327.

Abrogato dal 1 gennaio 2002 · versione 16

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali
Estremi	Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/accelerazione-delle-procedure-per-la-esecuzione-di-opere-pubbliche-e/art-3-stato-di-consistenza-ai-fini-dell-occupazione-temporanea

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it